



Città di Nichelino
Città metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE
PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI
TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER
DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019 N. 34 COSÌ
COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE
28 GIUGNO 2019, N. 58**

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 1 **(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)**

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del Decreto

Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Per tributi locali si intendono tutti i tributi gestiti direttamente dall'Ente o da suoi Concessionari e più precisamente per tributi locali si intendono:

- Tributo rifiuti
- IMU, TASI
- Imposta di Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni, canone unico
- tassa Occupazione Suolo Pubblico, canone unico
- addizionale irpef,
- imposta di soggiorno,
- fabbisogno a parcheggio
- oneri concessionari,
- altri canoni o tributi locali

Nel caso di affidamento in concessione di tributi, il Concessionario coopererà con l'ufficio per dare attuazione del presente regolamento nell'ambito delle previsioni contrattuali o di ulteriori previsioni dovessero rendersi necessarie in forza dell'applicazione del presente Regolamento.

Art.2 **(Definizione di irregolarità tributaria)**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto abbia un debito, risultante da tutte le entrate comunali a cui è assoggettato:

- 1) a seguito di omessa o infedele denuncia,
- 2) parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria,
- 3) di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente -
- 4) o di avvio della riscossione coattiva

superiore all'importo di euro 250,00= (duecentocinquanta/00).

Tale disposizione non si applica quando:

- 1) il soggetto esercente attività ha ottemperato ai propri obblighi versando il dovuto
- 2) il soggetto si è impegnato in modo vincolante a pagare/riversare i tributi dovuti, compresi di eventuali sanzioni ed interessi, presentando idonee garanzie anche fidiussorie (es. Polizza assicurativa o bancaria).
- 3) è in corso piano regolare di rateizzazione anche parziale

L'ente può chiedere polizza fideiussoria a garanzia dei piani rateali accordati.

Il piano di rateizzazione si attiva con il versamento della prima rata.

In caso di debiti pluriennali, la richiesta di dilazione anche parziale deve essere accompagnata da ottemperanza immediata parziale ai tributi degli anni più recenti ovvero alla presentazione di polizze fideiussorie.

Art. 3

(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Per soggetti che esercitano attività commerciali o produttive si intende tutti coloro che esercitano attività artigianali, industriali, di servizio, commerciali, professionali, produttive di ogni tipo.

E' applicata anche nel caso di soggetti debitori ai fini dei tributi locali :

- 1) che siano stati amministratori di società o enti o associazioni (socio di snc, accomandatari di sas, soci amministratori di s.s., srl, spa, enti associativi, associazioni o similari) cessate
- 2) titolari di ditte individuali chiuse
- 3) attività in affitto d'azienda o cessione d'azienda, conferimento, scissione, fusione...
- 4) esercenti in attività

Rientrano nella fattispecie di irregolarità tributaria i casi soggetti a:

- licenze, autorizzazioni, concessioni,
- presentazione di segnalazioni certificate di inizio attività,
- comunicazioni
- subentro per affitto d'azienda e/o reintestazione,
- provvedimenti ai fini edilizi,
- autorizzazioni e dichiarazioni ai fini pubblicità, occupazione suolo
- i rinnovi e le proroghe,
- le modifiche aziendali
- occupazione suolo in area mercatale e fiere.

Ai soggetti di cui sopra che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi e/o proroghe laddove previsti.

Non è consentita l'occupazione suolo in area di mercato o fiera ai soggetti abilitati che abbiano morosità pendenti nei confronti dell'ente. In caso di spuntisti resta ferma l'attribuzione della presenza ai sensi della dgr 32-2642 del 2.4.2001.

Art 4

Procedimento istruttorio – sospensione – revoca – divieto di prosecuzione attività

L'Ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività assegnando un termine non superiore a 60 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 30 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo massimo di 90 giorni.

Qualora non ci fosse da parte degli interessati la manifestazione di regolarizzare la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, l'Amministrazione procederà:

- 1) alla revoca/diniego della licenza, autorizzazione o concessione
- 2) diniego del procedimento istruttorio in corso
- 3) al divieto di esercizio dell'attività.

Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque,

in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente:

- a) notifica all'interessato la "comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività" di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un non superiore a 60 giorni per la regolarizzazione.
- b) Decorso infruttuosamente tale termine di 60 gg, previo riscontro formale sulla permanenza dell'irregolarità, nei 30 gg successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo massimo di 90 giorni
- c) Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il termine di sospensione, si dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e/o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria:

- a) con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate
- b) o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito

- c) o fornendo specifica garanzia bancaria e/o assicurativa, con escusione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di 5 rate fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatto salvo il versamento cumulativo entro la scadenza della rata successiva.

Art. 5

(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi e/o proroghe, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive come definite all'art 3, il Servizio preposto procede a richiedere al Servizio Tributi/concessionari delle riscossioni dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

L'ufficio competente dovrà verificare che il soggetto istante abbia presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la propria regolarità tributaria. L'ufficio tributi, provvederà a verificarne la correttezza entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica.

Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di propri/o legale/i rappresentante/i, la regolarità tributaria sarà verificata:

- con riguardo alla persona giuridica istante.
- con riguardo alle altre persone giuridiche o imprese individuali anche cessate in cui i/il legale/i rappresentanti/e risultino amministratori/titolari.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuta regolarizzazione mediante esibizione delle attestazioni di pagamento, versamento rate dilazione, versamento premio delle polizze fideiussorie ecc.... In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa al Servizio Tributi/concessionario che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione.

Art. 6

Modalità di verifica delle istanze già autorizzate

Con cadenza trimestrale , l'ufficio tributi , provvede a trasmettere all'ufficio preposto, l'elenco dei soggetti esercenti attività commerciali o produttive o di servizio o professionali che risultano essere nello stato di irregolarità tributaria.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi.

Art. 7

Trasformazione, fusione, scissione, cessione di ramo d'azienda, donazione, conferimento

La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo d'azienda, è coobbligato ai sensi dell'art 14 dlgs 472/1997, per i debiti tributari risultanti alla data dell'atto notarile, con la società trasformata, fusa, o del cedente.

Gli atti di riscossione ivi compresi i piani di dilazione accolti devono essere notificati anche al coobbligato entro i termini di decadenza / prescrizione.

Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.

L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 4 anche nei casi in cui si rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società/ente che si trasforma ovvero al cedente/conferente.

Art. 8

(Collaborazione tra i Servizi nell'applicazione del presente regolamento)

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento i Servizi competenti e gli eventuali concessionari procedono a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie.

Art. 9

(Norma di rinvio)

Per quanto non disciplinato, si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.